



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
N. 254 del 04-09-2025 **ORIGINALE**

**Oggetto: PARZIALE MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 237 DEL 26.08.2025 -
DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE DELLARCIPRETE**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con ordinanza dirigenziale del 26 agosto 2025 n. 237, sono state apportate delle modifiche alla circolazione stradale per permettere l'insediamento delle giostre in piazza D'Amico e Piazzale Memmo;

CONSIDERATO CHE, tra le varie disposizioni contenute nella suddetta ordinanza, vi è anche l'istituzione del divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, in piazza Dellarciprete per consentire agli autobus della Società TUA di sostare;

RITENUTO che il divieto su riportato ha una validità troppo estesa considerando il fatto che la Società TUA ha necessità di utilizzare il piazzale solo fino alle ore 15.00;

RILEVATO che occorre rimodulare l'orario di durata del divieto di sosta in piazzale Dellarciprete;

VISTO il combinato disposto degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo Codice della strada, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

CONSIDERATO che l'istruttoria preordinata del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per le motivazioni in premessa, che vengano adottati i seguenti provvedimenti:

- a parziale modifica ed integrazione dell'Ordinanza dirigenziale n. 237 del 26 agosto 2025 si rimodula nella seguente modalità l'orario di validità del divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, in piazzale Dellarciprete, dalle ore 07.00 alle ore 15.00 di ogni giornata dal 5 al 18 settembre 2025.

DISPONE

- L'apposizione della segnaletica è posta in capo al Servizio Segnaletica – LL.PP.;

- Che la Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza;
- Le eventuali riduzioni delle aree interessate dal presente provvedimento o le modifiche alle presenti disposizioni che si dovessero rendere necessarie, per motivi contingenti, sono rimesse alla valutazione discrezionale del Comando di Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine.

La presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione ed installazione della relativa segnaletica stradale.

Il presente provvedimento si uniformerà automaticamente ad ogni sovraordinata disposizione che dovesse essere impartita da organismi superiori (e.g. Ordinanza di servizio della Questura).

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, sul presente provvedimento, si rende parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso in copia a:

1. Assessore Mobilità e Traffico,
2. Settore LL. PP.,
3. Settore Affari Generali – Servizio Attività Produttive,
4. Polizia Municipale,
5. Polizia di Stato,
6. Carabinieri,
7. Agenzia di Trasporti TUA.

Il Responsabile del Procedimento
TENAGLIA ANTONIO

Il Dirigente
MISCHIATTI LUIGINA